



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/gdia

Roma, 8 settembre 2021

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili di
BELLUNO**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 169/2021 – Quesiti in materia di nomina e composizione del seggio elettorale

Con i Vostri quesiti (prot. C.n.d.c.e.c. n. 9694 del 30/08/2021) avete richiesto se nel caso di estrazione a sorte dei componenti del seggio elettorale tra gli iscritti all'albo l'estratto possa o meno rinunciare alla nomina di scrutatore e se oltre alla nomina dei due scrutatori e dei due supplenti il Consiglio dell'ordine debba procedere alla nomina di altri soggetti per eventuali sostituzioni.

Al fine di poter rispondere ai quesiti si osserva in via preliminare che in base all'art. 7 del Regolamento elettorale il seggio elettorale è composto da Presidente, Segretario, due scrutatori e due componenti supplenti che non devono essere candidati alle elezioni. Il seggio elettore può essere costituito in due modalità: estrazione a sorte tra coloro che iscritti all'albo abbiano fatto pervenire tempestivamente la propria disponibilità a far parte del seggio elettorale ovvero, qualora non vi sia un numero sufficiente di iscritti che abbiano comunicato la loro disponibilità, estrazione a sorte tra tutti gli iscritti in possesso dei requisiti per far parte del seggio elettorale. Altresì, l'art. 7, comma 3 del Regolamento elettorale prevede che "la partecipazione al seggio costituisce impegno deontologico e la sua violazione costituisce illecito disciplinare ai sensi del codice deontologico e dell'articolo 49 del d.lgs. n. 139 del 2005". Orbene, proprio la circostanza che la partecipazione al seggio elettorale costituisca impegno deontologico e sia quindi possibile fonte di responsabilità disciplinare dell'iscritto fa ritenere che solo un grave impedimento possa giustificare la rinuncia ad esso. Poiché non è possibile stabilire in via preventiva un elenco degli eventi che possano costituire un grave impedimento, questo dovrà essere valutato caso per caso dal Consiglio dell'ordine.

Infine, in relazione al numero di soggetti che dovranno essere nominati quali scrutatori del seggio elettorale si osserva che l'art. 7 prevede espressamente che oltre i due scrutatori effettivi devono essere nominati, sempre tramite l'estrazione, anche due membri supplenti. Tali membri supplenti dovranno svolgere l'attività di scrutatore proprio nel caso di impossibilità di uno o entrambi i membri effettivi e pertanto non appare necessario nominarne altri.

Cordiali saluti.

Massimo Miani